

## PREMESSA

di *Franco Gnoli*

In molte Facoltà giuridiche lo studio del diritto privato, sia istituzionale sia progredito e specialmente monografico, ha per protagonista il negozio bilaterale, soprattutto il contratto. Lo studio del diritto privato romano d'altra parte, vuoi per ragioni di ampiezza del programma in rapporto al tempo disponibile per la didattica, vuoi spesso più verosimilmente – per sostanziale disinteresse alla materia da parte di chi esercita la funzione docente, nelle Università italiane finisce per trascurare in tutto o in parte il grande argomento delle successioni, cui viceversa i giureconsulti romani dedicarono – direttamente o per connessione – parte preponderante della loro indagine.

È dunque sembrato opportuno arricchire lo studio della prospettiva giurprivatistica attraverso l'approfondimento dell'esame di un atto unilaterale *mortis causa*, ricco di spunti di interesse per il giurista perché allo stesso tempo documento e negozio giuridico contenitore di altri negozi unilaterali, che costituisce un punto di vista privilegiato per la osservazione del fenomeno della successione.

Il corso non ha tuttavia per oggetto il complesso della successione testamentaria, ma la dottrina del testamento, e si sofferma in profondità sul negozio contenitore e non sulla maggior parte dei negozi in esso contenuti. Sia della istituzione di erede, sia dei legati, dei fedecommissi e dei problemi collegati a questi e ad altri istituti facenti capo al negozio testamentario il corso tratta in funzione strumentale alla piena comprensione di quest'ultimo. Attenzione relativamente ampia è peraltro dedicata ai mezzi attraverso i quali – dalla *separatio bonorum* all'accettazione con beneficio d'inventario – si è cercato, dai romani prima e dai moderni poi, di rimediare agli inconvenienti che sorgono dalle applicazioni del principio della confusione dei patrimoni del defunto e dell'erede, derivante dalla concezione romana della *successio*, accolta in sostanza anzi e dalla odierna disciplina italiana.

Sono frequenti – nel corso – i riferimenti al diritto civile attuale; vale la pena riferire quanto in proposito scriveva Gaetano Scherillo nella *premessa* alla prima edizione:

... lo studio del diritto romano ha diritto di cittadinanza nelle facoltà giuridiche (sorte, non lo si dimentichi, per lo studio del diritto romano) non solo perché è strumento indispensabile per la educazione e la formazione

### *Premessa*

del giurista, ma anche perché è presupposto necessario alla comprensione del diritto attuale; il quale dal diritto romano non è avulso, così come gli idiomi neolatini sono i meri continuatori del latino.

A me lo studio puramente storico del diritto romano – quasi fosse una specie di diritto assiro-babilonese – non ha mai detto niente.

È una scelta di campo, quella a suo tempo compiuta da Scherillo, notoriamente non condivisa da molti romanisti. Chi scrive l'ha fatta propria, la difende nella metodologia didattica e condivide il particolare taglio conferito sin dall'origine al corso da tale punto di vista, giustificato tra l'altro dall'autore nei termini che seguono:

... proprio lo studio del testamento conferma il nesso genetico tra diritto romano e diritto attuale (e ne giustifica la scelta dell'argomento come oggetto di un corso romanistico). Invero, anche se la disposizione a causa di morte non era ignota agli altri sistemi giuridici dell'antichità, il testamento come tale – e non solo nel nome, che è il medesimo, ora come allora – è istituto essenzialmente romanistico, così come essenzialmente romanistica (pur con le innegabili differenze, che del resto saranno via via rilevate) rimane la sua disciplina attuale. ... Lo studio del testamento nel diritto romano è premessa indispensabile per intendere il testamento quale è oggi.

Le vicende personali di salute di Gaetano Scherillo influirono negativamente – a suo tempo – sulla redazione del testo, che venne pubblicato in prima edizione come dispensa ad opera di collaboratori, i quali non eccettero certamente nel correggere, né l'autore ebbe il tempo necessario per emendare. Qualche cura ha dedicato a quest'ultimo fine il curatore, consapevole, peraltro, che meglio si sarebbe potuto fare. Le linee del pensiero dell'autore emergono comunque limpide, nella loro originalità, con chiarezza sufficiente a giustificare la presente riedizione.

### PREMESSA ALLA II EDIZIONE

In occasione della ristampa per l'anno accademico 1998/'99 si è provveduto a meglio precisare e correggere il commento a una clausola del testamento di Antonio Silvano, eliminando fra l'altro un errore, che era già presente nella prima versione del volume, sfuggito alla revisione successiva. Si è inoltre arricchito il testo, in appendice, di un secondo documento testamentario: il testamento di Caio Longino Càstore, in versione greca e latina.